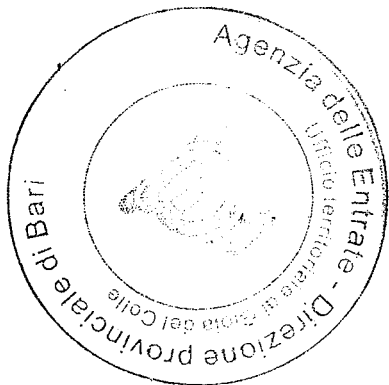




**ASSEMBLEA SOCI
CULTURA & ARMONIA APS**

Il giorno 14 giugno 2024 le ore 19:15, presso i locali siti in Turi (BA) alla Via Maggiore Orlandi nr. 10, è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Cultura&Armonia Aps, per deliberare sugli argomenti del seguente

Ordine del giorno:

1) Modifiche statutarie.

Sono presenti i sig.ri Giannandrea Giovanni, Coriglione Antonio, Todisco Donatella, Ventura Emanuele, Savino Valerio, Lasaracina Giacomo, Cassandro Graziano, Cetera Rocco

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Sig Giannandrea Giovanni, il quale chiama alle funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Todisco Donatella, la quale accetta.

Il Presidente, dato atto della regolare convocazione dell'Assemblea e la dichiara validamente costituita.

Prima di procedere con la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno, il Presidente riassume le motivazioni per le quali si rendono necessarie le modifiche di cui all'ordine del giorno.

L'Associazione Cultura&Armonia APS ha richiesto l'iscrizione al nuovo registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), il quale ha richiesto la modifica dell'articolo 22 dello statuto.

1) Modifiche statutarie.

Sull'unico punto all'ordine del giorno il Presidente informa i soci di aver modificato l'art. 22 su indicazione degli uffici preposti e si procede quindi alla lettura, articolo per articolo, del Nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente ad oggi.

Al termine della lettura il Presidente apre la discussione.

Al termine del dibattito, il Presidente propone di deliberare favorevolmente, tramite votazione palese, l'adozione dello Statuto.

L'Assemblea, con voti favorevoli nr. 8, contrari nr. 0, astenuti nr. 0 delibera a maggioranza/unanimità di adottare, il nuovo Statuto di Cultura&Armonia Aps, che viene allegato al presente verbale.

L'Assemblea delibera inoltre di incaricare il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

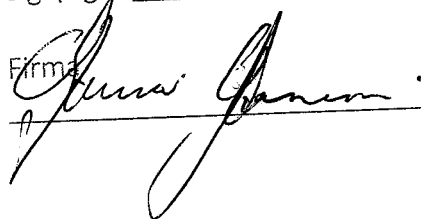
Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 20:00 Previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto approvato e sottoscritto

Dal Presidente della seduta

Sig. \Sig.ra _____

Firma



Dal Segretario verbalizzante

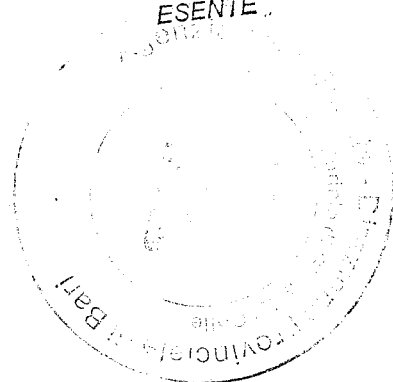
Sig. \Sig.ra _____

Firma



 **Agenzia**
Contratto
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Gioia del Colle
Registrato Gioia del Colle il **20 GIU 2024**
al n. **1448** serie **3**

ESENTE



L'Incaricato (*)
Anna Rita REDAVID
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE





STATUTO

Titolo I **Costituzione e scopi**

Art.1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice Civile, del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, l'Ente del Terzo Settore denominato **“CULTURA & ARMONIA APS”**, che assume la forma giuridica di Associazione, riconosciuta o non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'eventuale utilizzo della locuzione “Ente del terzo settore” nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

L'Associazione ha sede in Turi, via Via Maggiore Orlandi n.10.

Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, potrà trasferire la sede e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio.

Il trasferimento della sede non comporta la variazione dello statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione **CULTURA & ARMONIA APS** si ispira a principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro, vige l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste ed è costituita da individui e organizzazioni liberamente associati, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “APS”

L'associazione, a decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo settore (RUNTS), dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” o l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **“CULTURA & ARMONIA APS”**

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 35, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Art. 3. – Scopi

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato degli associati.

L'Associazione persegue le proprie finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, secondo l'art.5 del

D.Lgs 117/20217, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017.

In particolare, l'Associazione opera nell'ambito delle seguenti attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore:

- LETTERA D: Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- LETTERA E: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- LETTERA F: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- LETTERA I: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- LETTERA K: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- LETTERA S: agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- LETTERA T: organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- LETTERA V: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- LETTERA W: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- LETTERA Z: riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ciò potrà avvenire, anche, attraverso:

- a) Promuovere e organizzare eventi culturali quali convegni, fiere, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), casting, concorsi, attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione;
- b) Promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci quali corsi di aggiornamento teorici e pratici, laboratori artistici, musicali e culturali anche a carattere didattico anche nelle Scuole di ogni ordine e grado;
- c) Realizzare iniziative nel settore dello Spettacolo, dell'Educazione e della Cultura intesa in tutte le sue espressioni;
- d) Ingaggiare, collaborare e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
- e) Produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale;

- f) Produrre, partecipare e promuovere tutte le attività editoriali riferibili allo scopo sociale quali pubblicazioni di giornali, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico; gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fonografico, informatico ed audiovisivo;
- g) Sviluppare l'utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, social-forum, pubblicazioni;
- h) Organizzare e gestire strutture che accolgano e promuovano le attività di erogazione e formazione culturale, animazione artistica e ricreativa;
- i) Costituire, con la partecipazione dei propri associati e non, una Orchestra di Fiati, denominata **"APULIA SYNPHONY ORCHESTRA"** con un organico composto da non meno di n. 102 elementi così come previsto dalla Grande Banda Vesselliana.

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 del presente Statuto in materia di composizione del Consiglio Direttivo.

Art.5 – Associati

Il numero degli iscritti, senza distinzione di sesso, è illimitato.

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione anche le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 – Procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento;

L'appello verrà inviato al Consiglio dei Provvisori il quale deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Qualora l'appello riguardi la richiesta di ammissione a socio musicista, l'Assemblea dovrà deliberare sentito il parere non vincolante del Direttore Artistico.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- frequentare i locali dell'associazione;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art.17 del D. Lgs.117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare i programmi di attività;
- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- esaminare i libri sociali.

Al fine di esercitare il diritto di esaminare i libri sociali, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali, compreso il diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili. Esse rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono rimborsabili. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione qualora stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.

Art.8 – Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 30 (trenta) giorni dal termine di versamento previsto dal Consiglio Direttivo. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del

giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato e sulle persone retribuite

Art. 9 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontari.

Art.10 – Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, anche tra i propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati come dipendenti o lavoratori autonomi e/o di altra natura nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati, come previsto dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017.

Le prestazioni di lavoro autonomo, occasionale o di altra natura svolte anche dagli associati sono consentite solo se essenziali ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Premesso che l'associazione debba prevalentemente avvalersi dell'opera volontaria dei propri associati, è ammessa la remunerazione di prestazioni autonome secondo i criteri ed i limiti previsti dal Consiglio Direttivo.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- L'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati;
- c) dall'organo di controllo.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per avviso scritto agli associati, anche a mezzo informatico (es: sms, pec, e-mail, whatsapp, ecc.) almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione o tramite avviso affisso presso la sede della associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della

riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. -

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Su richiesta del Presidente dell'Associazione e comunque in occasione del rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea elegge anche il Presidente della stessa in apertura dei lavori.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o se facoltativamente se ne ravvisi l'opportunità;
- eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- ratifica la nomina del Direttore Artistico dell'Associazione;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione la devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di

almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.15 – L'Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea tra gli associati che opera in attuazione delle volontà degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri Organi associativi.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che va da 3 a 7, componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, sono rieleggibili e dura in carica per tre anni. Per il primo triennio i soci fondatori

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consigliere è compatibile con l'incarico di Direttore Artistico dell'Associazione.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta a quadrimestre.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche a mezzo informatico (es: sms, pec, e-mail, whatsapp, ecc.), e deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Nel caso in cui il Consiglio sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti e tre i componenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- redigere il progetto di bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nomina/revoca il Direttore Artistico;
- decidere il programma delle manifestazioni, sentito il parere del Direttore Artistico;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. La carica di Tesoriere è compatibile con altra carica del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.19 – Il Presidente: poteri, durata in carica e compenso

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea degli associati.

La carica di Presidente può essere revocata con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di: firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo; convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo; invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo persone estranee allo stesso qualora lo ritenesse opportuno in ragione a quanto trattato.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 10 c.3 del presente Statuto, il Consiglio Direttivo può attribuire al Presidente un compenso per l'opera da questi prestata.

Art.20 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

La carica di Presidente si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'integrazione dei membri del Consiglio Direttivo secondo la procedura prevista dall'articolo 22, comma 2 e alla successiva elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 – Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica per un triennio ed è rieleggibile. È socio dell'Associazione e l'incarico è compatibile con altri incarichi elettivi. I compiti del Direttore Artistico sono:

- 312
- a) Sottoporre al Consiglio Direttivo la programmazione della stagione artistica e una rosa di Direttori individuati con specifici requisiti artistico professionali e con curriculum di alto spessore;
 - b) Esaminare il programma delle partecipazioni dell'orchestra alle manifestazioni esterne (concerti, rassegne, ecc.);
 - c) Invitare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, direttori "ospiti" nella direzione dall'Orchestra di Fiati in occasione di eventi speciali;
 - d) Proporre, eventualmente, al Consiglio Direttivo di avvalersi di altre figure professionali per coadiuvarlo nelle attività musicali e artistiche.

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 10 c.3 del presente Statuto, il Consiglio Direttivo può attribuire al Direttore Artistico un compenso per l'opera da questi prestata.

Art.22 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. A parità di voti subentrerà il maggiore di età. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, decade l'intero Consiglio Direttivo. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.23 – Il Segretario

Il Segretario provvede a:

- compilare e tenere aggiornato il libro degli associati;
- coadiuvare il Presidente dell'Associazione nel disbrigo della corrispondenza ordinaria;
- organizzare le riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, redigendo i verbali relativi a quest'ultimo;
- conformare gli atti ufficiali;
- coordinare le attività amministrative ed economiche;
- aggiornare il libro inventario.

Per i suddetti compiti il Segretario può essere coadiuvato anche da uno o più collaboratori non associati.

Art.24 - Il Tesoriere

Al Tesoriere è affidato il servizio di tesoreria e provvede a:

- tenere la contabilità;
- curare gli incassi e provvedere ai pagamenti in concorso con il Presidente;
- tenere la cassa.

I pagamenti vengono effettuati attingendo da un conto corrente aperto presso un Istituto di Credito.

È data facoltà all'Associazione di tenere anche un conto corrente postale.

Per i suddetti compiti, in particolare per quelli di natura contabile e fiscale, il Tesoriere può essere coadiuvato da esperti esterni, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art.25 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'Organo di controllo, anche monocratico, è obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Detto obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Competenze dell'organo di controllo

È compito dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio;
- ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e

controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.27 – L'organo di revisione

L'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Detto obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 28 – Orchestra di Fiati e Altre Formazioni/Gruppi Musicali

L'Orchestra di Fiati e le altre formazioni/gruppi musicali in seno all'Associazione sono composti dal Direttore Artistico, dai soci e possono essere, occasionalmente, integrati da musicisti esterni.

L'Associazione può promuovere la formazione di altre formazioni e/o gruppi musicali ulteriori, per esempio bande giovanili, la cui attività sia accessoria rispetto al corpo musicale principale.

Art.29 – Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione e che si sono particolarmente distinti per fedeltà e impegno. Contribuisce alla promozione e allo sviluppo dell'Associazione, delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali.

Il primo Presidente onorario dell'Associazione viene nominato dall'assemblea costituente e dura in carica a tempo indeterminato. Decade su richiesta del Presidente Onorario stesso.

Il Presidente Onorario, se già non lo fosse, diviene socio e ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Titolo V

I libri sociali

Art.30 – Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture: il libro degli associati; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

eli
Jff

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Colle
Jff

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.31 – Il Patrimonio e le Risorse economiche

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare, mobiliare registrato ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- il patrimonio della banda Musicale, composto da strumenti, divise, legghi, spartiti di repertorio e quant'altro inventariato;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- sponsorizzazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.32 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ogni anno la Direzione provvederà all'inventario del patrimonio della Banda. Ogni bandista è depositario dello strumento, della divisa e delle partiture in dotazione, deve custodirli con cura e resta responsabile di danni dovuti a negligenza, che vanno subito segnalati al Direttore Artistico. L'eventuale utilizzo degli strumenti in manifestazioni esterne all'attività della Banda dovrà essere preventivamente autorizzato dal Presidente o dal Direttore Artistico.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 D.Lgs. n. 117/2017 si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) D.Lgs. n. 117/2017;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 33 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.34 – Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del progetto bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ART. 22 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.35 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore (con priorità ad Enti del Terzo settore con sede nel Comune dell'Associazione) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art.36 – Disposizioni transitorie

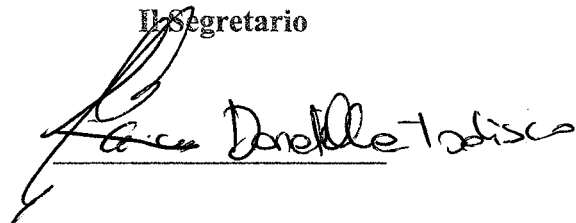
Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

Art.37 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario



Il Presidente

